



COMUNE DI ATENA LUCANA

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEI FOSSI DI PROPRIETA' PRIVATA O MISTA DEL TERRITORIO COMUNALE

(approvato il 31 marzo 2019 con D.C.C. 6)

Premessa

I fossati privati costituiscono il primo fondamentale elemento dell'intera rete scolante del territorio. La capillare distribuzione, un dimensionamento adeguato e la regolare manutenzione consente di evitare o limitare gli allagamenti in occasione delle intense precipitazioni piovose.

Allo stesso tempo oltre all'aspetto della sicurezza idraulica, i fossi privati assumono un rilevante valore ambientale e paesaggistico, per lo sviluppo di numerose specie vegetali e animali che si instaurano sia all'interno che lungo i margini.

La presenza di fasce vegetate, arboree, arbustive ed erbacee lungo i margini dei fossi costituiscono importanti ecosistemi lineari collegati a rete. Essi sono la sede di un importante patrimonio di biodiversità, migliorano gli aspetti microclimatici, assorbono i fito-nutrienti derivanti dall'attività agricola limitando il loro deflusso nelle acque ed infine concorrono a mantenere e a migliorare il paesaggio agrario.

Per questi motivi è derivata la necessità di disciplinare in modo organico, recependo le norme e i regolamenti vigenti, di tutelare e valorizzare la funzionalità della rete idrica scolante privata, relativamente all'aspetto idraulico, ambientale e paesaggistico.

ART 1- Finalità

1. Il presente Regolamento definisce gli obblighi a cui sono soggetti i privati in materia di manutenzione, esercizio e pulizia dei fossati privati non in manutenzione ad enti pubblici, al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque per evitare danni all'ambiente e alle proprietà pubbliche e private, e nel contempo, a tutelare e valorizzare gli aspetti ambientali, paesaggistici e naturalistici prodotti dal fosso quale ecosistema.

2. Per fossati si intendono i cavi dove può scorrere acqua meteorica o comunque di scolo, anche se per parte dell'anno sono asciutti, che circondano o dividono i terreni e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione, non ascrivibile alla rete del Demanio dello stato e alle Opere Pubbliche di Bonifica.

3. I fossati di scolo di competenza privata si suddividono in:

- a) Fossi aziendali: quelli posti a servizio di una sola proprietà o che non hanno particolari servitù passive di scolo a favore di altre proprietà;
- b) Fossi comuni: quelli posti a servizio di due o più proprietà;
- c) Capifosso: quelli posti a servizio di almeno cinque proprietari, che raccolgono le acque di scolo dei fossi aziendali, dei fossi comuni e che assolvono a funzioni di particolare importanza.

ART. 2 - Distanze delle piante dai fossi

1. Al fine di impedire il restringimento o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque, sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde ed all'interno dell'alveo dei fossati privati di scolo di qualsiasi classificazione.

2. Per la messa a dimora di specie arboree e arbustive a ridosso dei fossati comuni, si applicano le distanze previste dall'art. 892 c.c. e comunque deve essere sempre rispettata una distanza minima dal ciglio di 1,0 m. A ridosso dei Capifosso deve essere rispettata una distanza minima di 3 m dal ciglio.

3. Tuttavia per le alberature e siepi esistenti o che per conseguenza di opere di allargamento dell'alveo risultassero a distanza minore di quelle sopra indicate, sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio alla funzionalità idraulica; ma giunte a maturità o deperimento, non potranno essere sostituite fuorché alle distanze sopra stabilite.

4. Per ciglio si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano campagna.

5. Il presente articolo si configura come regolamento applicativo di quanto previsto dall'art. 893 c.c. e dall'art. 140 del R.D. n. 368/1904 in relazione agli alberi presso canali di proprietà privata.

6. Per i canali demaniali e/o di bonifica deve essere mantenuta una fascia di servitù idraulica da ambo i lati, libera da ogni ingombro fisso per consentire le normali operazioni di ripulitura e manutenzione degli alvei. Valgono le distanze previste per le zone di rispetto previste dai regolamenti di pulizia idraulica del Consorzio di Bonifica integrale "Vallo di Diano e Tanagro" e degli altri enti pubblici di competenza.

ART. 3 - Divieti assoluti e permessi

Nei fossati privati indicati al precedente art. 1 è assolutamente vietato:

1. realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque;
2. ingombrare con terra, legno, pietre, erbe, rami, rifiuti di qualsiasi specie, l'alveo dei fondi;
3. immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane, se non regolarmente autorizzate;
4. Le acque reflue depurate potranno essere immesse solo se verranno rispettate tutte le norme previste dalle leggi vigenti in materia: D. Lgs. n.152 del 2006 e successive modifiche;
5. E' vietato ridurre il volume di invaso originario dei fossi poderali facenti parte della rete scolante di bacino; sono tollerate opere edili strettamente necessari a realizzare passaggi interpoderali e ponticelli, purché dette opere non riducano la sezione utile di scolo. Per tale verifica i progetti, che necessitano di autorizzazione comunale come previsto dal Regolamento Edilizio Comunale, verranno esaminati dall'Ufficio Comunale competente che si esprimerà sulla compatibilità idraulica secondo le norme e regolamenti vigenti;
6. Eventuali lavori di modifica, chiusura o interrimento dei capifossi, legati a sistemazioni agrarie o a un cambio d'uso del territorio, dovranno ottenere se previsto dal Regolamento Edilizio Comunale, specifica autorizzazione;
7. Per tutte le opere citate al comma precedente è comunque fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento e non condiziona lo scolo delle acque di altri fondi;
8. Nel caso che, durante i lavori di coltivazione e aratura dei campi, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà o danneggiata una strada, deve essere immediatamente ripristinato il regolare assetto degli stessi a cura e spese del soggetto proprietario o utilizzatore del fondo;

9. E' fatto divieto di realizzazione di qualsiasi manufatto o costruzione (recinzioni, cancelli, nicchie, ecc.) che poggiano direttamente su tratti di fossati di scolo tombati, come previsto dal Regolamento Edilizio Comunale;

ART. 4 - Manutenzione ed esercizio

I fossati privati (aziendali, comuni e capifosso) sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari frontisti ognuno per il suo tratto di competenza o riuniti in gruppo-consorzio (da art 914 ad art 921 cc). Il Comune riterrà obbligato solidalmente il proprietario e/o l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, ecc).

Ad essi spetta l'obbligo della pulizia, espurgo e manutenzione ordinaria di detti fossati e quanto previsto dall'art. 140 del R.D. n. 368/1904:

In particolare essi dovranno:

1. tagliare le erbe sulle sponde e sul ciglio di fossati e canali nel lato del fondo privato almeno una volta all'anno (nel mese di settembre);
2. tenere pulite le luci dei ponti ed i tombinamenti per la lunghezza delle proprietà;
3. allargare, rizezionando, i fossi a confine del proprio fondo nel caso fossero insufficienti al regolare deflusso delle acque;
4. mantenere espurgate le chiaviche, le paratoie e le scoline. Intervenedo almeno un volta all'anno prima delle stagioni autunnale-invernale, possibilmente tra il 15 settembre e il 15 ottobre;
5. rimuovere prontamente alberi, tronchi e rami di proprietà che per qualsiasi causa cadano nel fosso/canale;
6. tagliare i rami delle piante e delle siepi poste nei propri fondi e limitrofe ai fossati/canali;
7. mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi.
8. E' fatto obbligo agli agricoltori di eseguire l'immediata trinciatura degli stocchi del mais, al fine di evitare che in occasione di piogge intense, le canne lasciate in superficie siano trasportate in grandi quantità nei fossi provocandone l'intasamento degli stessi.

ART. 5 - Tombinature dei fossati

1. Le tombinature sono di norma vietate. Possono essere realizzate solo per l'accesso ai fondi o alle abitazioni e solo nei casi di documentate esigenze (frazionamenti, cessioni di proprietà, ecc.) e per una lunghezza massima di m 6.
2. Le tombinature dei fossati, nel centro abitato e nelle zone per le attività produttive, per tratti superiori a 6 metri possono essere concesse solo per garantire la sicurezza dei luoghi e l'incolumità delle persone e delle cose.
3. L'esecuzione delle tombinature dei fossi comuni e capifossi deve essere realizzata con tubazioni in calcestruzzo con giunto a bicchiere di diametro non inferiore a cm 100, o con altre strutture atte a garantire il regolare deflusso delle acque e la sicurezza dei luoghi e l'incolumità delle persone e delle cose. I lavori sono, ove richiesto dal Regolamento Edilizio Comunale, subordinati all'autorizzazione del Comune e, se necessario, previa autorizzazione del proprietario della strada, se diverso dal Comune.

4. Le tombinature devono essere realizzate secondo norme del Regolamento Edilizio Comunale e nei casi previsti dallo stesso regolamento dovranno essere giustificate da una relazione idraulica che garantisce il regolare deflusso delle acque.

5. L'accertamento di tombinature in assenza di autorizzazione comunale, ove previsto, sono soggette alle sanzioni contemplate nel Regolamento Edilizio Comunale e dalle disposizioni regionali in materia edilizia.

6. Le tombinature realizzate dovranno essere mantenute e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari anche se insistono su affossature pubbliche.

ART. 6 - Fossati insufficienti

1. L'Ufficio Comunale competente verifica l'eventuale insufficienza idraulica dei fossati privati (aziendali, comuni e capifosso) a seguito di eventi meteorici che evidenziano possibili stress idrici.

2. Se l'insufficienza è dovuta alla mancata osservanza di quanto previsto ai precedenti artt. 2, 3 o 4, con ordinanza del Responsabile dell'Ufficio Comunale competente l'inadempiente verrà obbligato ad effettuare l'intervento di sua spettanza, pena l'esecuzione d'ufficio con addebito degli oneri.

3. Nel caso si determini che l'insufficienza è dovuta a modificazioni antropiche che vanno a gravare nel fossato stesso, quali la realizzazione di opere urbane, l'adeguamento necessario verrà considerato opera di urbanizzazione primaria e resterà in carico agli esecutori dell'opera urbana in argomento, e cioè ai diretti beneficiari dell'intervento.

4. Qualora l'opera idraulica ricada tra quelle previste al precedente art. 1 comma 2, (che riguardano fossati in gestione ad enti pubblici), il Comune attiverà le più idonee forme di collaborazione al fine di risolvere l'inconveniente idraulico evidenziato, ripartendo gli oneri secondo quanto indicato nei due commi precedenti.

5. E' fatto obbligo ai frontisti di provvedere alla pulizia e alla manutenzione dell'intera sezione dei fossi comuni e capifossi per tutto il tratto di proprietà, fermi restando quanto previsto dall'art 32 del Codice della Strada.

6. Qualora taluno dei proprietari frontisti non provveda alla pulizia dei fossi e capifossi costeggianti le strade, il Comune provvederà comunque all'esecuzione dei lavori imputando all'interessato l'intera quota di spesa relativa. Per interessato si intende il proprietario o l'intestatario catastale dell'immobile.

7. In particolare, solo per i fossati ad esclusivo servizio delle strade comunali o vicinali in uso pubblico, il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (espurgo, risezionamento, ecc.) ed alla programmazione degli stessi.

Procederà inoltre all'esecuzione dell'opera d'intesa con i proprietari frontisti con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate le modalità di intervento.

8. In tal caso il Comune con atto pubblicato all'albo pretorio on-line del comune assegnerà un termine entro il quale il frontista deve dichiarare l'adesione all'iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque la spesa sostenuta.

9. Quest'ultima verrà quantificata sul preventivo di spesa fatto salvo comunque la definizione dell'esatto importo a conclusione dei lavori.

ART. 7 - Tutela e gestione del paesaggio rurale

1. Al fine di non alterare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi, gli interventi di manutenzione, consolidamento, ripristino di situazioni alterate (frane smottamenti, erosioni, ect.) e risezionamento dei fossati di competenza privata, devono essere effettuati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. utilizzo ove possibile di tecniche di ingegneria naturalistica con l'uso di materiali di origine naturale che favoriscano il ripristino delle condizioni originarie;
- b. Salvaguardare il più possibile le specie vegetali presenti, singole o disposte a filare;
- c. Nel caso di riscontrata necessità di taglio di esemplari arborei o arbustivi per garantire il deflusso delle acqua lo stesso va eseguito nel periodo di riposo vegetativo, valutando la possibilità di tagli parziali;

ART. 8 - Sbarramenti irrigui provvisori

In deroga a quanto previsto al precedente art. 3 comma 1, nelle affossature private sono tollerati gli sbarramenti necessari ai fini irrigui di soccorso purché preventivamente comunicati per iscritto al competente ufficio comunale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- sia evitato di ostruire completamente l'alveo e siano tali da permettere all'acqua irrigua di stramazzone verso valle, garantendo un minimo deflusso;
- si ottenga l'assenso dei proprietari e/o degli utilizzatori dei terreni confinanti l'affossatura sbarrata;
- vengano mantenuti solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'irrigazione;
- alla fine del singolo intervento irriguo devono essere rimossi da chi li ha posizionati;

La comunicazione ha validità stagionale.

Lo sbarramento dovrà essere tempestivamente rimosso in caso di avversità atmosferiche.

ART. 9 - Violazioni ed ammende

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dall'Ufficio Comunale competente e dagli agenti di Polizia Locale, nonché dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 con una sanzione minima di Euro 100,00 fino ad un massimo di Euro 500,00.

ART. 10 - Esecuzione forzata

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Responsabile dell'Ufficio Comunale competente può ordinare l'esecuzione dei lavori non eseguiti, la rimessa in pristino e l'esecuzione d'ufficio degli stessi.

L'esecuzione d'ufficio è sempre attuata a spese degli interessati e dei beneficiari.

ART. 11- Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione del consiglio comunale di approvazione.

ART. 12 - Rinvio ad altre norme

Per tutto ciò che non è previsto si rinvia alle leggi esistenti, in particolare alle disposizioni legislative per la conservazione e la pulizia delle opere di bonifica (R.D. n. 368 del 8 maggio 1904, R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 e R.D. n. 215 del 13 febbraio 1933) e successive modificazioni e le norme relative alla difesa del suolo e alla tutela delle acque vigenti e agli altri Regolamenti di questo comune.